



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze

ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

Fasc. n. 5628/2023

Firenze, data del protocollo

VISTO l'atto dirigenziale prot. n.20/2024 del 27/06/2024, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con il quale il Comune di Reggello – su istanza dell'organizzatore Fabrizio Bini in qualità di Presidente/Legale rappresentante della società **GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D.** con sede a Reggello (FI) in Piazza G. Garibaldi n.7 – ha autorizzato lo svolgimento della gara podistica denominata **“48° REGGELLO – VALLOMBROSA – 6° MEMORIAL MASSIMO MONTAGHI”**, in programma per il giorno **07/07/2024**, con partenza da Reggello (FI) Piazza Roosevelt alle ore 09:00 e arrivo presunto a Reggello (FI) Via S.G. Gualberto zona centro Visite Parco riserva naturale Vallombrosa alle ore 11:30 circa;

VISTI i programmi dell'evento e il percorso della gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia di Firenze, più in particolare nel Comune di Reggello;

ACQUISITA la tabella di marcia della competizione che costituisca parte integrante del presente provvedimento e alla quale si fa integrale rinvio;

CONSIDERATO che la Sezione Polizia Stradale territorialmente competente nonché il Comando della Polizia Locale del Comune interessato dalla competizione non ha manifestato profili ostativi inerenti la sicurezza della circolazione stradale;

RITENUTO di dover predisporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione mediante chiusura al traffico veicolare di tutto il percorso interessato dalla competizione podistica;

VISTI gli articoli 6 e 9 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 103449 del 31/05/2023, con il quale il Prefetto di Firenze ha conferito al viceprefetto aggiunto dott. Mattia Capecchi la temporanea reggenza del posto di funzione di dirigente in posizione di Staff 1 dell'Area III: “Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio” che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 129 e del D.M. 13 maggio 2014;

ORDINA

Al fine di garantire l'incolumità pubblica dei concorrenti, nonché la sicurezza della circolazione stradale, il giorno **07/07/2024** è disposta nell'ambito di questa Città Metropolitana la sospensione temporanea della circolazione di veicoli, persone e animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) lungo tutto il percorso interessato dalla competizione podistica sopraindicata e riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la chiusura avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara podistica” fino al passaggio di quello con cartello mobile “fine gara podistica”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti al momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ed evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- siano rigorosamente rispettati il regolamento giuridico e sportivo in materia, il regolamento particolare di gara;
- siano attuate e rispettate tutte quelle norme individuate nel piano della sicurezza;
- sia garantito dall'organizzazione un'adeguata sorveglianza delle aree di stazionamento del pubblico ed alle intersezioni stradali;
- l'organizzazione predisponga un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organizzatori siano obbligati a richiedere l'assistenza della Polizia Municipale del Comune interessato dall'evento nella gestione della viabilità, soprattutto nelle zone di intersezione;
- prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertarne la piena e sicura transitabilità nonché l'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti, cosa che dovrà essere attuata anche durante lo svolgimento della gara, provvedendo ove necessario alla sospensione della manifestazione;
- sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di non meno di un mezzo di soccorso e di un medico;
- sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- a cura degli organizzatori sia data ampia pubblicità alla chiusura della strada con l'indicazione dei percorsi alternativi almeno tre giorni prima e con la formula concertata; che non siano recate offese alla estetica delle strade ed all'ambiente;
- eventuali danni causati siano a carico del Comitato organizzatore; a gara finita e comunque entro e non oltre la mattinata successiva, sia rimosso dagli organizzatori tutto ciò che è stato apposto dagli stessi, ripristinando le condizioni originarie;

Il Sindaco del Comune interessato dalla gara adotterà analoghe ordinanze per la sospensione della circolazione sul percorso di gara ricadente nei centri abitati di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 7 comma 1 del citato d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze

dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, curando l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori e dalla Polizia Municipale del Comune interessato avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene altresì pubblicato sul sito web istituzionale della Prefettura di Firenze alla voce "Gare sportive su aree pubbliche" reperibile al seguente link http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/Gare_sportive_su_aree_pubbliche-5205.htm.

Al termine dell'evento la Polizia Municipale del Comune interessato dalla manifestazione e la Polizia Stradale sono invitate a fornire un sintetico rapporto sulle risultanze della competizione, così che questa Prefettura possa dar seguito a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del d.lgs. 285/1992.

Il Dirigente in staff Area III
viceprefetto aggiunto
(Capecchi)



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze

Il presente provvedimento è trasmesso a:

Questura di Firenze dipps132.00F0@pecps.poliziadistato.it

Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze tfi30434@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze fi0550000p@pec.gdf.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze com.firenze@cert.vigilfuoco.it

Sezione Polizia Stradale di Firenze dipps212.0100@pecps.poliziadistato.it

Comando della Polizia Locale del Comune di: REGGELLO;

Soc. Centrale Operative NUE 112 Regione Toscana

ed Emergenza Territoriale Area Empolese centrale.112@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Centro direzione.uslcentro@postacert.toscana.it

ANAS Toscana S.p.a. anas.toscana@postacert.stradeanas.it

Città Metropolitana di Firenze cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. info@podistiresco.it

Prefettura UTG di Firenze Ufficio CED informatica.pref_firenze@interno.it